

**Allegato " B " alla raccolta n. 5601**

**Statuto  
della Fondazione "ANGELO AFFINITA ETS"**

**ART. 1**

**DENOMINAZIONE**

1.1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è costituita la Fondazione denominata **"ANGELO AFFINITA ETS"**.

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

1.3. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la Fondazione aggiungerà alla denominazione "ANGELO AFFINITA" anche l'espressione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

1.4. L'ordinamento interno della Fondazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

**ART. 2**

**SEDE**

2.1 La Fondazione ha sede legale in Arpaia (BN), alla S.S. Appia Est, n. 1 e sede operativa in Airola (BN), alla Via Caracciano s.n.c..

2.2. Un eventuale trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2.3. Delegazioni ed uffici potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

2.4. L'ambito territoriale della Fondazione è quello nazionale.

2.5. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

**ART. 3**

**SCOPI E ATTIVITÀ**

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale, di seguito elencate, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore:

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-<br/>mi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive<br/>modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui al-<br/>la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno<br/>2016, n. 112, e successive modificazioni;</li> <li>- interventi e prestazioni sanitarie;</li> <li>- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presiden-<br/>te del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato<br/>nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e succes-<br/>sive modificazioni;</li> <li>- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-<br/>si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-<br/>zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con<br/>finalità educativa;</li> <li>- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-<br/>rale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22<br/>gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;</li> <li>- formazione universitaria e post-universitaria;</li> <li>- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;</li> <li>- organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-<br/>che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-<br/>che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e<br/>della pratica del volontariato e delle attività di interesse<br/>generale di cui al presente articolo;</li> <li>- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione<br/>della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-<br/>mativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della<br/>povertà educativa;</li> <li>- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti<br/>composti in misura non inferiore al settanta per cento da en-<br/>ti del Terzo settore;</li> <li>- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto<br/>2014, n. 125, e successive modificazioni;</li> <li>- attività commerciali, produttive, di educazione e informa-<br/>zione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in<br/>licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a<br/>favore di filiere del commercio equo e solidale, da intender-<br/>si come un rapporto commerciale con un produttore operante<br/>in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un<br/>Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga<br/>durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al<br/>mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure<br/>di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produt-<br/>tore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto<br/>delle normative nazionali ed internazionali, in modo da per-<br/>mettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e di-<br/>gnitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impe-<br/>gnarsi per il contrasto del lavoro infantile;</li> <li>- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel<br/>mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al-</li> </ul> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

#### **ART. 4**

##### **ATTIVITÀ DIVERSE, CONNESSE, SECONDARIE E STRUMENTALI**

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

4.3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui al precedente art. 3, con quella di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili

nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti; c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze; d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti; f) erogare premi e borse di studio; g) svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione; h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, nei limiti previsti dalla legge; i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

#### **ART. 5**

##### **VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI**

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

#### **ART. 6**

##### **PATRIMONIO - INCREMENTO - SALVAGUARDIA**

6.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato dal fondo di dotazione iniziale, conferito dai fondatori a titolo di liberalità, di valore pari ad Euro 110.000,00 (centodiecimila/00) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;
- successivi conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e

dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati.

6.3 La Fondazione potrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

6.4 La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

6.5 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.6 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

6.7. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

6.8. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato da parte del Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione attribuiti dallo statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di tito-

larità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato

l'apporto o il versamento o da che costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

6.9. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) desinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio;
- per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte di entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

6.10. Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

6.11. Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

6.12. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

6.13. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

6.14. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, comunque a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

## **ART. 7**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO**

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina

il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, al ricorrere delle condizioni di legge e ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

7.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati innanzitutto per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

7.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

7.5. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

#### **ART. 8**

##### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

8.1 Gli organi della Fondazione sono:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Consiglio di Amministrazione;
- Comitato scientifico;
- Organo di controllo e revisore dei conti.

8.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

#### **ART. 9**

##### **IL PRESIDENTE**

9.1 La sig.ra Rosanna De Lucia è Presidente a vita del Consiglio di Amministrazione; la stessa designerà con atto tra vivi o con disposizione testamentaria il successore alla Presidenza del Consiglio; in mancanza, il successore verrà nominato dagli altri componenti del Consiglio.

9.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con la facoltà di nominare procuratori e le relative attribuzioni, e può rilasciare procure speciali per il compimento di atti o categorie di atti.

9.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

9.4 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la nomina di un Vice Presidente, a cui può delegare in tutto o in parte i propri compiti e per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compen-

so aggiuntivo.

9.5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

9.6. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di spettanza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica entro 30 giorni dal compimento dell'atto.

#### **ART. 10**

##### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

10.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 4 (quattro) membri; membro di diritto e Presidente del Consiglio di amministrazione è la fondatrice Sig.ra Rosanna De Lucia. Gli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono: la dott.ssa Mariangela Affinita, l'Ing. Antonio Affinita, il dott. Giovanni Affinita, figli della Sig.ra Rosanna De Lucia. La Fondazione è amministrata per tutta la sua durata, come da atto costitutivo, dai predetti sigg.ri Affinita.

10.2. In caso di morte, di dimissioni, di incapacità o di cessazione per ogni altra causa di uno di essi, subentra il coniuge o uno dei figli con precedenza per il maggiore di età.

10.3. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Fondazione. In particolare, al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) redigere e approvare il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno in corso, e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo, nonché redigere e approvare il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge;
- b) approvare il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, nonché le direttive per le erogazioni della Fondazione;
- c) deliberare l'accettazione di eredità, legati, donazioni, contributi e alienazioni;
- d) stabilire le direttive per l'impiego del patrimonio della Fondazione;
- e) nominare, determinandone il compenso, del Collegio dei revisori;
- f) nominare i componenti del Comitato scientifico;
- g) stabilire i criteri per l'erogazione di borse di studio, stage formativi, finanziamento di progetti specifici;
- h) deliberare modifiche statutarie;
- i) esercitare tutti i poteri previsti per legge e non espressamente attribuiti ad altri organi della Fondazione;
- j) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- k) nominare, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

10.4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

10.5. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione può essere aumentato fino a 6 (sei) membri mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione che delibererà con la presenza e il voto della maggioranza di essi. I membri nominati per cooptazione durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

10.6. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'innabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

10.7. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

10.8. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

10.9. In caso cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione fa luogo alla sua cooptazione.

Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

10.10. I Consiglieri sono rieleggibili.

10.11. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri. La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare, il luogo e l'ora, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

10.12. Per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza dei due terzi dei componenti ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

10.13. Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro preventivamente vidimato.

10.14. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispet-

tati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza dev'essere allegato al verbale dell'adunanza;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

10.15. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza dal Consigliere più anziano di età.

10.16. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo rimborsi spese sostenuti, approvati dal Consiglio.

10.17. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

#### **ART. 11**

##### **ORGANO DI CONTROLLO**

11.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

11.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due controllori supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione della carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

11.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revi-

sione legale e composto da un Controllore Unico, dev'essere

nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

11.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effetti e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

11.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per Legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

11.6. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle Società controllate dalla Fondazione;

- coloro che sono legati alla Fondazione o alle Società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

- coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuri-

diche, perdano tali predette loro qualità.

11.7. L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

11.8. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

11.9. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;
- può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o sui determinati affari.

11.10. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

11.11. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica certificata contenente l'indicazione l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.

11.12. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

11.13. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal

membro del Collegio più anziano d'età.

11.14. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione al voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

11.15. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza dev'essere allegato al verbale dell'adunanza;

- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

11.16. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei revisori Legali.

11.17. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 CTS.

## **ART. 12**

### **COMITATO SCIENTIFICO**

12.1 Il Comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione, composto da 3 (tre) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione in base alle specifiche attività approvate per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 3.

12.2 Al Comitato scientifico spetta, in particolare, la verifica dei requisiti per l'attribuzione di borse di studio, stage formativi, finanziamento di progetti specifici, in os-

sequio alle direttive del Consiglio di Amministrazione.

12.3 Il Comitato scientifico è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

12.4. I membri del Comitato scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

#### **ART. 13**

##### **ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

13.1 La Fondazione è stata costituita per la durata di 99 anni a far data dal 29 dicembre 2010, rinnovabili per uguale periodo alla scadenza di detto termine.

13.2 La Fondazione si estingue se lo scopo diventa impossibile e in tutti gli altri casi previsti per Legge.

13.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **ART. 14**

##### **LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

14.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

14.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

14.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

14.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato di Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

14.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

#### **ART. 15**

##### **CLAUSOLA DI RINVIO**

13.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente sta-

tuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di Legge vigenti in materia.

***Firmati:***

**Rosanna DE LUCIA**

***Onofrio di CAPRIO Notaio*** - segue Sigillo